

“Stato dell’arte del CLP; classificazione delle miscele”

Paola Di Prospero Fanghella
Centro Nazionale Sostanze Chimiche
Istituto Superiore di Sanità

WORKSHOP

“La nuova classificazione CLP delle miscele ed i relativi adempimenti”

ASSICC- Milano, 26 Giugno 2014

Contenuti

- Principi generali e campo di applicazione
- Principali obblighi CLP
- Notifica C&L all' Inventario ECHA
- Utilizzatori a valle e CLP
- Pittogrammi indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
- Etichetta per il trasporto
- Adeguamenti al progresso tecnico
- Criteri di classificazione per le miscele
- Limiti specifici e fattore M
- Cenni dei principali cambiamenti
- Etichettatura



Che cosa è il Regolamento CLP?

Regolamento EC 1272/2008 per la classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele:

Classification

Labelling and

Packaging of

Chemical substances

Sistema armonizzato di criteri di e di principi di applicazione, entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

Sostituisce/sostituirà **(1° Giugno 2015)**

- Direttiva 67/548/CEE (Sostanze Pericolose)
- Direttiva 1999/45/CE (Preparati Pericolosi)

Nel periodo di transizione 2010 – 2015 saranno in uso entrambi i sistemi




Campo di applicazione

- Si applica orizzontalmente a tutte le sostanze e miscele pericolose. Esempi: detersivi, cemento, pitture, colle, detersivi lavapiatti, fertilizzanti, oli essenziali ecc.
- Si applica senza limiti di quantità prodotte per anno
- Non riguarda le norme di trasporto, ma assicura la consistenza con esse

Esclusioni

- sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per R&S non immesse sul mercato e rifiuti.
- farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale.



Principali obblighi secondo CLP

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele prima di immetterle sul mercato (considerando le classificazioni armonizzate dell'allegato VI del CLP) e notificano le classificazioni delle sostanze (incluse nelle eventuali registrazioni Reach) all'inventario ECHA

I fornitori assicurano che la sostanza o la miscela sia etichettata e imballata conformemente al CLP prima di immetterla sul mercato.

Notifica C&L

Chi deve notificare?

- produttori e importatori (di sostanze e **miscele**) o gruppi di loro
- gli utilizzatori a valle (**miscelatori**), i distributori non sono tenuti a notificare!
 - Se è stata già presentata la registrazione all'ECHA, il dossier contiene classificazione CLP e non è necessaria la notifica separata.

Quando?

- **entro un mese dall'immissione in commercio**



Utilizzatore a valle e CLP

- 1) Utilizzatore professionale:
usa sostanze o miscele nella propria azienda (ad esempio sgrassanti per parti meccaniche, decapanti per legno, ecc.)
- 2) Formulatore::
usa sostanze o miscele per fare miscele (i componenti non devono reagire tra loro)
- 3) Riempitore:
trasferisce in uno o più contenitori (riconfezionamento)

1) Utilizzatore professionale



Il datore di lavoro aggiorna la formazione e l'informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS come previsto dal Dlgs 81/2008 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) relativamente ai nuovi criteri di classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP) e alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare

(circolare Ministero del Lavoro 20/04/2011 "Prime indicazioni esplicative in ordine alle implicazioni REACH, CLP, e UE n. 453/2010 (SDS) nell'ambito della normativa vigente in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i)

In attesa della direttiva approvata a dicembre 2013 dal consiglio UE che allineerà al CLP le cinque direttive in materia di luoghi di lavoro

2) Formulatore




- E' responsabile delle informazioni rese disponibili attraverso l'etichettatura e le schede di sicurezza
- E' tenuto a verificare l'attendibilità dei dati ricevuti dall'attore a monte della catena , ad esempio ricevuti con le SDS dei fornitori
- Può reperire le info attraverso varie fonti, ad esempio le banche dati dell'ECHA sulle sostanze registrate <http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx> e l'inventario delle classificazioni e delle etichettature, <http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/classification-inventory-database>, ecc.

3) Riempitore


Il riempitore può utilizzare la classificazione di una sostanza o di una miscela ottenuta dal miscelatore o produttore, a condizione che non modifichi la composizione della sostanza/miscela immessa sul mercato (art.4 par. 6).



Pittogrammi per Immissione sul mercato e Uso



Nuovo aspetto grafico



Nuovi pittogrammi

Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Frasi di rischio R



Indicazioni di pericolo H

Xn R20: Nocivo per inalazione

Acute tox4 H332: Nocivo se inalato

Xn R48/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

STOT-RE2 H373: Può provocare danni agli organi (...) in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Consigli di prudenza S



Consigli di prudenza P

S2: Conservare fuori della portata dei bambini

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Etichetta trasporto


Etichetta immissione in commercio

L'etichetta per l'immissione in commercio non è mai valida per il trasporto


L'etichetta per il trasporto può essere valida per l'immissione in commercio

Se l'imballaggio esterno è etichettato secondo il trasporto e l'imballaggio interno è etichettato secondo CLP

Se l'etichetta per il trasporto copre lo stesso tipo di pericolo del pittogramma per l'immissione in commercio (che si omette)




La miscela non è destinata all'uso da parte del pubblico ed è destinata a essere fornita in imballaggi singoli, quale un fusto da 200 litri. Ciò significa che sull'imballaggio devono essere mostrati sia gli elementi dell'etichetta a norma de CLP che quelli per il trasporto.



Adattamenti al progresso tecnico- ATP

Motivi principali:

- Allineamento alle revisioni del sistema GHS
- Modifica dell'allegato VI: inserimento o modifica delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze



Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del regolamento 1272/2008 (CLP)

- **1° ATP** Regolamento (CE) n.790/2009 della COMMISSIONE del 10 agosto 2009 in vigore dal 25 settembre 2009 – è in applicazione dal 1° dicembre 2010
- **2° ATP:** Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 in vigore dal 19 Aprile 2011- è in applicazione dal 1 dicembre 2012 alle sostanze e dal 1 giugno 2015 alle miscele
- Rettilifica del Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 (GU L83 30.03.2011)
- **3° ATP** Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012 entrato in vigore il 31 Luglio 2012, contiene solo modifiche dell'allegato VI che sono in applicazione per le sostanze e per le miscele che le contengono a partire dal 1° dicembre 2013
- **4° ATP** Reg.(UE) n.487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 recepisce la 4° revisione del GHS . L'entrata in vigore è prevista il 1° dicembre 2014 per le sostanze e il 1° giugno 2015 per le miscele. Contiene modifiche di tutti gli allegati, ma non classificazioni nuove o armonizzate.

Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del regolamento 1272/2008 (CLP)

- **5° ATP:** Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. modifica All IV (la frase P 210) e All.VI - recepisce la 5° revisione del GHS .
(Le modifiche all'allegato VI si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce pece, catrame di carbone, alta temp (Numero CE 266-028-2), per la quale l'articolo 1 si applica dal 1 aprile 2016)
- Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 corregge errori del 1° ATP
- **6° ATP** Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 entrerà in vigore il 26/06/14 e VI: 23 voci nuove incluse formaldeide e stirene.

Le modifiche degli allegati III,IV si applicano alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2014 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015. le modifiche dell'allegato VI (nuove classificazioni e revisioni di classificazioni) si applicano dal 1° aprile 2015

Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del regolamento 1272/2008 (CLP)

Non ancora pubblicati

- **7°ATP**

conterrà tutte le sostanze per le quali il RAC ha finalizzato le opinioni nel 2013

- **8°ATP**


Allineamento con la 5° versione del GHS

Nuovi tests per ossidanti solidi

Variazione dei criteri per corrosione/irritazione cutanea e aerosols

Revisione delle tabelle riassuntive C&L

Applicazione Reg CLP: tempistica



Come si classifica una miscela?

Si raccolgono tutte le informazioni:

- a) Dati o risultati dei test per le proprietà chimico-fisiche (se mancanti, si effettuano i tests secondo i metodi del regolamento 440/2008 oppure secondo il Manuale dei Tests e Criteri usato per il settore del trasporto)
- b) Risultati dei test di proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche se disponibili (eccetto CMR, bioaccumulo, biodegradabilità e tossicità acquatica cronica), oppure si classifica
 - per analogia (principi ponte) con una miscela di composizione simile per la quale si hanno dati dei tests, oppure
 - in base alle proprietà (classificazioni) dei componenti applicando metodi di calcolo oppure valori limite

Classificazione in base ai componenti della miscela

- Sistemi di calcolo (es: tossicità acuta)
- Limiti di concentrazione (additivi e non-additivi)

Metodo di calcolo

- Verificare se i componenti si classificano come pericolosi
- Verificare se devono essere considerati tutti ai fini del calcolo (cut off tabella 1.1) e se ve ne fossero alcuni per i quali fosse sconosciuta la tossicità acuta
- Applicare la formula di calcolo adeguata

Tabella 1.1

Valori soglia generici

Classe di pericolo	Valori soglia generici da prendere in considerazione
Tossicità acuta:	
— Categoria 1-3	0,1 %
— Categoria 4	1 %
Corrosione/irritazione della pelle	1 % ⁽¹⁾
Gravi danni oculari/irritazione oculare	1 % ⁽²⁾
Nocivo per l'ambiente acquatico	
— tossicità acuta 1, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categoria 1	0,1 % ⁽³⁾
— tossicità cronica, categorie 2-4	1 %

⁽¹⁾ 0 < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.

⁽²⁾ 0 < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.

⁽³⁾ 0 < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.

I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono espressi in percentuale in volume.

limite specifico, se < di limite generico
 Se il tipo di pericolo non è menzionato in tabella si usa il
 limite generico per la classificazione

Tossicità acuta (orale, cutanea, inalatoria):
classificazione delle **miscele**
a partire dai componenti (formula di addit



Se la concentrazione totale dei componenti di tossicità acuta sconosciuta è $\leq 10\%$

$$\frac{100}{ATE_{misc}} = \sum_n \frac{C_i}{ATE_i}$$

Se la concentrazione totale dei componenti di tossicità acuta sconosciuta è $> 10\%$,

$$\frac{100 - \left(\sum C_{sconosciuto}^{se > 10\%} \right)}{ATE_{misc}} = \sum_n \frac{C_i}{ATE}$$

I componenti privi di informazioni non sono considerati rilevanti se $< 1\%$ anche ai fini della applicazione della seconda formula

Tossicità acuta

ATE: Acute Toxicity Estimate

- Valore sperimentale di DL_{50} o CL_{50}



oppure

- Valore convertito (stima) della tossicità acuta (Tabella 3.1.2 in Allegato) relativa a un risultato di saggio come intervallo o a una categoria di classificazione
- *È un modo per ottenere una dose equivalente a una DL_{50} da usare per la classificazione*

ATE

Acute Toxicity Estimate

Tabella 3.1.2 di conversione in ATE delle categorie di classificazione oppure degli intervalli di tossicità acuta ottenuti sperimentalmente

Vie di esposizione	Intervallo di tossicità oppure cat.	ATE
Orale (mg/kg/peso)	0 < Categoria 1 ≤ 5	0.5
	5 < Categoria 2 ≤ 50	5
	50 < Categoria 3 ≤ 300	100
	300 < Categoria 4 ≤ 2000	500
	2000 < Categoria 5 ≤ 5000	2500

categorie di pericolo per le quali vale il principio di additività

- Tossicità acuta x pericoli salute
- Tossicità acuta e cronica x pericoli ambiente
- Corrosione/irritazione pelle e occhi
- STOT SE cat 3 (ex R37 e ex R67)

Di conseguenza: non-additività per

- Sensibilizzanti pelle e occhi
- Mutagenesi
- Cancerogenesi
- Tossicità riproduttiva
- STOT SE e RE cat 1 e 2
- Pericolo per aspirazione (ex R65)
- Corrosione/irritazione pelle e occhi in casi speciali

Limiti di concentrazione

- Valori di concentrazione assegnati a una sostanza che, se superati, determinano la classificazione di pericolo della miscela
 - **Generici:** sono assegnati per alcune classi o categorie di pericolo
 - **Specifici:** sono assegnati in base ai risultati di saggi sperimentali effettuati sulla specifica sostanza e in genere sono inferiori ai limiti generici quando è dimostrato che gli effetti dovuti alla presenza della sostanza sono evidenti quando è presente nella miscela a concentrazioni inferiori a quelle indicate dai limiti generici (*)
 - Per le sostanze presenti in allegato VI si applicano limiti specifici riportati nelle tabelle.
- (*) A differenza della DPD il CLP non prevede limiti specifici per la tossicità acuta perché si basa sull'uso diretto dei valori di DL50 provenienti dalla sperimentazione

Miscela: Corrosione / Irritazione cutanea- ADDITIVITA'

Somma degli ingredienti classificati come:	Concentrazione limite per la classificazione della miscela come:	
	Corrosivo	Irritante per la pelle
	Categoria 1 (vedi nota)	Categoria 2
Categorie 1A, 1B, 1C 	$\geq 5\%$	$1\% \leq C < 5\%$
Categoria 2 		$\geq 10\%$
(10 x Categoria 1A, 1B, 1C) + Categoria 2		$\geq 10\%$

$\sum\%$ cutanea 1A, 1B, 1C $\geq 5\%$; miscela= cutanea1A, 1B, 1C

$\sum\%$ cutanea 1A $< 5\%$, ma cutanea 1A+1B $\geq 5\%$; miscela = cutanea 1B.

$\sum\%$ cutanea 1A+1B $< 5\%$, ma $\sum\%$ cutanea 1A+1B+1C $\geq 5\%$; miscela = cutanea 1C

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come corrosivi per la pelle di categoria 1 e/o come aventi effetti sugli occhi di categoria 1 o 2 che determinano la classificazione della miscela come avente effetti sugli occhi (categoria 1 o 2)

Somma dei componenti classificati come	Concentrazione che determina la classificazione della miscela	
	Effetti sugli occhi irreversibili	Effetti sugli occhi reversibili
	Categoria 1 (ex R41)	Categoria 2 (ex R36)
Effetti sugli occhi, categoria 1 o corrosione della pelle, categorie 1A, 1B, 1C	$\geq 3 \%$	$1 \% \leq \text{conc} < 3 \%$
Effetti sugli occhi, categoria 2		$\geq 10 \%$
(10 x effetti sugli occhi, categoria 1) + effetti sugli occhi, categoria 2		$\geq 10 \%$
Corrosione della pelle, categorie 1A, 1B, 1C + effetti sugli occhi, categoria 1	$\geq 3 \%$	$1 \% \leq \text{conc} < 3 \%$
10 x (corrosione della pelle, categorie 1A, 1B, 1C + effetti sugli occhi, categoria 1) + effetti sugli occhi, categoria 2		$\geq 10 \%$

Miscela: Sensibilizzazione cutanea/respiratoria 2° ATP (non additivi)

ingredienti classificati come:	Concentrazione limite per la classificazione della miscela come:		
	Sensibilizzante pelle 	Sensibilizzante respiratorio 	
		Solidi/liquidi	Gas
Sensibilizzante cutaneo 1 e 1B	$\geq 0.1\%$ (nota 1) $\geq 1\%$		
Sensibilizzante respiratorio 1 e 1B		$\geq 0.1\%$ (nota 1) $\geq 1.0\%$	$\geq 0.1\%$ (nota 1) $\geq 0.2\%$
Sensibilizzante cutaneo 1A	$\geq 0.01\%$ (nota 1) $\geq 0.1\%$		
Sensibilizzante respiratorio 1A		$\geq 0.01\%$ (nota 1) $\geq 0.1\%$	

Nota1: notazione in etichetta e SDS obbligatorie

Miscela: Mutageni e Cancerogeni (non additivi)

Ingrediente classificato come:	Categoria 1A M/C	Categoria 1B M/C	Categoria 2 M/C
Categoria 1A	≥ 0.1		
Categoria 1B		$\geq 0.1\%$	
Categoria 2	-	-	$\geq 1.0\%$ [Nota 1]

Nota:

I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v)

Nota 1:

Se una sostanza M/C di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione $\geq 0,1\%$, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

La trasposizione della vecchia classificazione nella nuova è praticamente diretta

Miscele: Tossici per la Riproduzione (non additivi)

Ingrediente classificato come:	Categoria 1A	Categoria 1B	Categoria 2
Categoria 1A	≥ 0.3 ($\geq 0.5\%$ secondo 67/548)		
Categoria 1B		$\geq 0.3\%$	
Categoria 2	-	-	$\geq 3.0\%$ [Nota 1] ($\geq 5\%$ secondo 67/548)
Avente effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento (categoria supplementare)			$\geq 0,3 \%$ (Nota 1)

Nota:

I limiti di concentrazione nella tabella si applicano ai solidi e ai liquidi (p/p) e ai gas (v/v)

Nota 1:

Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione superiore allo 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza..

Miscela: STOT SE e STOT RE (non additivi)


Ingredienti classificati come:	limite generico per la classificazione della miscela come:	
	Cat 1	Cat 2
STOT Cat 1	$\geq 10\%$	$1\% \leq c \leq 10\%$
STOT Cat 2		$\geq 10\%$
Se una sostanza STOT SE o RE di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione $\geq 1\%$, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza		

Classificazione miscele per l'ambiente

Metodo dell'additività per la tossicità acuta

$$\frac{\sum C_i}{L(E)C_{50m}} = \sum_{\eta} \frac{C_i}{L(E)C_{50i}}$$

C_i = concentrazione del componente i (% in peso)
 $L(E) C_{50i} = LC_{50}$ o EC_{50} del componente i
 n = numero dei componenti
 $L(E)C_{50m} = L(E)C_{50}$ della parte di miscela per cui si hanno dati di saggio



Da usare solo quando per i componenti non esiste la class.armonizzata, ma si dispone dei dati di tossicità acuta. E' infatti necessario il giudizio dell'esperto per selezionare i dati di qualità e i più appropriati nell'intero set di dati di tossicità acquatica

Classificazione miscele per l'ambiente

Metodo dell'additività

per la **tossicità cronica**

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0.1 \times NOEC_j}$$

C_i = concentrazione del componente i (% in peso)

C_j = concentrazione del componente j (% in peso)

$NOEC_i$ = NOEC (o altri parametri cronici) del componente i comprendente i componenti rapidamente degradabili

$NOEC_j$ = NOEC (o altri parametri cronici) del componente j comprendente i componenti non rapidamente degradabili

n = numero dei componenti

$EqNOEC_m$ = NOEC equivalente della parte di miscela per cui si hanno dati di saggio



Classificazione miscela per ambiente in base a somma componenti (%) classificati per tossicità acuta

metodo della somma



Somma dei componenti classificati come		Classificazione miscela
Acuta 1 x M	$\geq 25\%$	Acuta 1

Questo metodo si usa quando sono note le classificazioni e M, ma non le CL50

Classificazione miscela per ambiente in base a somma componenti (%) classificati per tossicità cronica

Cronica 1 x M	≥ 25%	Cronica1
(M x 10 x Cronica1) + Cronica2	≥ 25%	Cronica2
(M x 100 x Cronica1) + 10 x Cronica2 + cronica3	≥ 25%	Cronica3
Cronica1 + Cronica2 + Cronica3 + Cronica4	≥ 25%	Cronica4

Questo metodo si usa quando sono note le classificazioni e M , ma non i NOEC

Fattore M

- Il “Fattore M “ é un fattore moltiplicativo .Si applica alla sostanza come contributo della classificazione per la classificazione come Acuta Acquatica 1 oppure Cronica Acquatica 1
- Si usa per derivare la classificazione della miscela in cui é presente la sostanza, con il metodo della somma
- I fattori M devono essere resi disponibili per l’Inventario C&L.
-
- *Quando il fattore M non è riportato nella parte 3 dell’Allegato VI il produttore, importatore o utilizzatore a valle deve stabilirlo in base ai dati disponibili (deve ricavarlo dai valori di CL50 acuta o NOEC cronica)*

Quando una sostanza è classificata nella categoria 1 acuta o **cronica** è necessario indicare un appropriato fattore moltiplicativo M

Tabella 4.1.3

Fattori moltiplicatori per i componenti altamente tossici delle miscele

Tossicità acuta	Fattore M	Tossicità cronica	Fattore M	
Valore della C(E)L ₅₀ mg/l		Valore NOEC mg/l	Componenti NRD ^(a)	Componenti RD ^(b)
0,1 < C(E)L ₅₀ ≤ 1	1	0,01 < NOEC ≤ 0,1	1	—
0,01 < C(E)L ₅₀ ≤ 0,1	10	0,001 < NOEC ≤ 0,01	10	1
0,001 < C(E)L ₅₀ ≤ 0,01	100	0,0001 < NOEC ≤ 0,001	100	10
0,0001 < C(E)L ₅₀ ≤ 0,001	1 000	0,00001 < NOEC ≤ 0,0001	1 000	100
0,00001 < C(E)L ₅₀ ≤ 0,0001	10 000	0,000001 < NOEC ≤ 0,00001	10 000	1 000
(segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10)		(segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10)		

^(a) Non rapidamente degradabili.

^(b) Rapidamente degradabili.



(IT) Responsabile: Paola Di Prospero Fanghella

Cerca

Sei in: [ISS](#) > [Helpdesk Nazionale CLP](#)

In questo sito...

- Home
- Basi di dati
- Chi siamo
- Domande frequenti
- Form per quesiti
- Guide
- Normative
- Pubblicazioni
- Utilità**
- Contattaci
- Link
- Visualizzazione**
- Testo piccolo
- TESTO GRANDE
- Versione stampabile
- RSS feed**
- Sottoscrivere l'RSS di questo sito per essere informato sugli aggiornamenti
- Accessibilità**
- Accessibilità
- Logo CNIPA



I contenuti più aggiornati

Helpdesk nazionale CLP

In Italia è stato istituito presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità l'Helpdesk nazionale CLP, in ottemperanza all'articolo 44 del Regolamento 1272/2008 (CLP). Tale articolo stabilisce l'istituzione in ogni Stato Membro (SM) di un servizio nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk) con lo scopo di fornire informazioni sulle responsabilità e i rispettivi obblighi del Regolamento ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto...

Pubblicato il 04-03-2013 in [Chi siamo](#) , aggiornato al 09-10-2013 [Leggi...](#)

Condividi: [in Share](#) [Tweet](#) 0 [+1](#) 0 [Mi piace](#) 0

Il Regolamento n.1272/2008 (CLP) e la normativa Europea



Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore negli Stati Membri il Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP - Classification, labelling and packaging) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 dicembre 2008.

...
Pubblicato il 29-12-2010 in [Normative](#) , aggiornato al 09-10-2013 [Leggi...](#)

Condividi: [in Share](#) [Tweet](#) 0 [+1](#) 0 [Mi piace](#) 0



(IT) Responsabile: Paola Di Prospero Fanghella

Cerca

Sei in: [ISS](#) > [Helpdesk Nazionale CLP](#)

In questo sito...

Home

Basi di dati

Chi siamo

Domande frequenti

Form per quesiti

Guide

Normative

Pubblicazioni

Utilità

Contattaci

Link

Visualizzazioni

Testo piccolo

TESTO GRANDE

Versione stampabile

RSS feed

Sottoscrivi l'RSS di questo sito
informato sugli aggiornamenti

Accessibilità

Accessibilità

Logo CNIPA

CLP



I contenuti più aggiornati

Helpdesk nazionale CLP

In Italia è stato istituito presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità l'Helpdesk nazionale CLP, in ottemperanza all'articolo 44 del Regolamento 1272/2008 (CLP). Tale articolo stabilisce l'istituzione in ogni Stato Membro (SM) di un servizio nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk) con lo scopo di fornire informazioni sulle responsabilità e i rispettivi obblighi del Regolamento ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto...

Sito dell'HD CLP :

<http://www.iss.it/hclp/>

... classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 dicembre 2008.

...
Pubblicato il 29-12-2010 in [Normative](#) , aggiornato al 09-10-2013 [Leggi...](#)

Condividi:



4.0 beta :)

Grazie per l'attenzione

paola.diprospero@iss.it